

N. 904/97 R.-P.M.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Ecc.ma
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
(ex art. 428 cod. proc. pen.)

RICORSO PER CASSAZIONE DEL P.M.

L' anno 1997 il mese di Novembre il giorno 28, nella Cancelleria del Gip presso il Tribunale di Roma, il Pubblico Ministero - in persona del S. Procuratore dr. **Giuseppe Pititto** - nel procedimento n. 904/97 R nei confronti di :

1 . **MOTIKA IVAN**, nato il 3 Agosto 1907 a Hrelja, Comune di Rovinj, residente a Zagabria, Stato della Croazia, via Ljudevit Gaj, 27

2 . **PISKULIC OSKAR** detto " Zuti ", nato il 29 Marzo 1920 a Rijeka (Fiume), Stato della Croazia, ivi residente

3 . **AVJANKA MARGITIC** , nata il 18 Gennaio 1922 a Susak, residente a Fiume, Via Aldo Colonnello, 2

IMPUTATI

IL PRIMO :

del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1 cod. pen., 1 e 3 L. 9 Ottobre 1967, n. 962, 61 nn. 1 e 4 cod. pen. (o, per l' ipotesi in cui



si ritenesse non configurabile, nella specie, il delitto di genocidio, agli artt. 81 cpv., 575, 577 nn. 3 e 4 in relazione all' art. 61 nn. 1 e 4 cod. pen.), per avere, in concorso con altri allo stato non identificati e in numero superiore a cinque che agivano ai suoi ordini, perseguendo il disegno criminoso della distruzione di un gruppo di persone sol perchè erano italiani, e, pertanto, per abietti motivi, cagionato, con premeditazione, la morte di centinaia di persone, tra cui sono state identificati, oltre a quelle di sèguito indicate, Smaila Corrado ucciso perchè colpevole d' avere indossato la divisa del Carabiniere e Stefani Vincenzo prelevato da casa con l' inganno, condannandone a morte quale " giudice " senza esserlo e senza comportarsi da tale e senza processi, oppure ordinandone l' uccisione col potere che si arrogava per il fatto d' essere capo partigiano, morte che veniva cagionata per infoibamento, portando le vittime ai bordi delle foibe, legandole l' una all' altra con fili di ferro, sparando su loro o solo su taluna di esse in modo che il peso della stessa trascinasse giù gli altri ancora vivi, dopo averle, come nel caso di Attilio ed Ettore Marzini, denudate, straziate nei corpi, tagliato loro i genitali, cavato gli occhi, o, come nel caso di don Angelo Tarticchio, dopo aver loro strappato e messo in bocca i genitali e conficcato nella testa una corona di filo spinato, o a mezzo di lapidazione come nel caso di Cermecca Giuseppe costretto a portarsi sulle spalle le pietre che sarebbero servite per ucciderlo e che, ucciso, veniva decapitato per prelevargli due denti in oro, o ardendole vive come nel caso del padre di Rocco Edda, e perciò agendo con crudeltà verso le persone .

In Gimino e Pisino, dopo l' 8 Settembre 1943

IL SECONDO e LA TERZA :

del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 575, 577 nn. 3 e 4 in relazione all' art. 61 nn. 1 e 4 cod. pen., per avere, in concorso tra loro limitatamente, quanto all' Avianka, all' omicidio di Sincich Giuseppe, e con altre persone non identificate e comunque in numero di cinque, con l' ulteriore aggravante, per il Piskulic, d' avere, quale capo dell' O.z.n.a. (polizia politica jugoslava), diretto l' attività criminosa, cagionato, con premeditazione, la morte, per il sol fatto ch' erano italiani, e, perciò, per motivi abietti, degli

antifascisti Skull Nevio, cui sparavano un colpo alla nuca, Sincich Giuseppe che uccidevano a colpi di mitra seviziandone il corpo, Blasich Mario che strangolavano nel suo letto, e, perciò, agendo con crudeltà verso le persone .

In Fiume, nel Maggio del 1945

Identificate le persone offese in :

- 1 . lo Stato italiano
- 2 . Stefani Nella, nata a Canfanaro il 28 Ottobre 1933, res. in Trieste, Via Revoltella, n. 1
- 3 . Stefani Maria Pia, nata a Canfanaro il 15 Settembre 1943, res. in Trieste, Via Giulia, n. 92
- 4 . Stefani Nives, nata a Canfanaro (Croazia) il 10 Febbraio 1928, ivi res.
- 5 . Stefani Alice, nata a Canfanaro il 22 Marzo 1929, res. in Trieste, Via Bonafata, n. 17
- 6 . Smaila Nives, nata a Gimino il 17 Marzo 1930, res. in Trieste, Via Soncini, n. 59/02
- 7 . Smaila Germana, nata a Gimino il 19 Luglio 1931, res. in Trieste, Via Umago, 12
- 8 . Smaila Mariano, nato a Gimino il 5 Marzo 1934, res. in Gandino (BG)
- 9 . Marzini Leo, nato a Pisino d' Istria il 14 Marzo 1923, res. in Trieste, Via Toti, n. 15
- 10 . Marzini in Renoldi Lucilla, nata a Pisino d' Istria il 16 Ottobre 1924, res. in Schio (VI), Via Romana Rompatò, n. 26
- 11 . Tarticchio Edina, nata a Gallesano (Pola) il 26 Novembre 1927, res. in Rovereto (TN), Via Livenza, n. 2
- 12 . Tarticchio Regina, nata a Gallesano (Pola) l' 11 Dicembre 1918, res. in Rovereto (TN), Via Schio
- 13 . Cernecca Nidia in Schiavon, nata a Gimino (Pola) il 17 Ottobre 1936, res. in Verona, Via Santini, n. 27
- 14 . Cernecca Daria, nata a Gimino il 2 Febbraio 1934, res. in Padova, Via San Pietro, n. 50
- 15 . Rocco Edda, nata a Rovigno il 30 Gennaio 1932, res. in Marostica (VI), Via Painica, n. 111/B

16 . i prossimi congiunti di Skull Nevio, allo stato non identificati

17 . i prossimi congiunti di Sincich Giuseppe, allo stato non identificati

18 . i prossimi congiunti di Blasich Mario, allo stato non identificati

con il presente atto dichiara di proporre

RICORSO PER CASSAZIONE

avverso la sentenza 13 Novembre 1997 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha dichiarato, ex art. 129 cod. proc. pen. , non doversi procedere, nei confronti di Motika Ivan, Piskulic Oskar e Avianka Margitic, per difetto delle condizioni previste dall' art. 10 cod. penale .

A sostegno adduce i seguenti

MOTIVI

- 1 -

VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI NEL CUI RISPETTO SI DOVEVA EVENTUALMENTE PERVENIRE ALLA SENTENZA EMESSA

1. 1. A sèguito della richiesta di rinvio a giudizio 25 Gennaio 1997 di questo P.M., il Gip, con decreto 11 Marzo 1997, fissava l'udienza preliminare per il giorno 26 Maggio 1997 .

1. 2. A tale udienza, il Gip, poichè sussisteva vizio di notifica degli atti introduttivi agli imputati, " rinvia(va) all' udienza del 17 Luglio 1997 ore 9,30, disponendo accertamenti domiciliari per

Avianka Margitic e la notifica degli atti introduttivi agli altri imputati mediante consegna al difensore ex art. 169 cod. proc. penale " (vedasi verb. ud., pag. 490) .

1. 3 . Alla detta udienza di rinvio del 17 Luglio 1997, dopo che erano stati compiuti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, l' avv. Sinagra dichiarava di aver depositato istanza di ricusazione del giudice, e quest' ultimo, in conseguenza, " rinvia(va) all' udienza del 18 Ottobre, ore 10 " (vedasi verb. ud., pag. 596) .

1. 4 . All' udienza del 18 Ottobre 1997, il Gip così provvedeva : " il Giudice, rilevato che non è pervenuta la decisione della Corte di Appello sulla istanza di ricusazione depositata il 4 Settembre 1997, dispone togliersi la causa dal ruolo " (vedasi verb. ud., pag. 875) .

1. 5 . Con ordinanza 12 Novembre 1997, la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l' istanza di ricusazione di cui al n. 1. 4. che precede .

1. 6. Il giorno dopo, il Gip depositava la sentenza avverso cui qui si propone ricorso .

VIZI PROCEDURALI

I . Il provvedimento 18 Ottobre 1997 - con cui il Gip, sul fondamento che non era ancora pervenuta la decisione del Giudice competente sulla (seconda) istanza di ricusazione nei suoi confronti, ha " tolto la causa del ruolo " - è fuori dell' ordinamento .

Non solo nessuna norma lo prevede, ma, e questo maggiormente rileva, esso si pone in contrasto con l' istituto della ricusazione quale normativamente disciplinato posto che la dichiarazione di ricusazione non produce **neppure** la sospensione del processo (tant' è che il co. 2 dell' art. 37 cod. proc. pen. fa divieto al giudice ricusato solo di pronunciare - o concorrere a pronunciare - sentenza fino a che non sia intervenuta l' ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione) e tanto meno,

perciò, può legittimamente produrre la regressione dello stesso a una fase anteriore .

Così come a sèguito della prima istanza di ricusazione aveva rinviato ad una udienza successiva a quella in cui sarebbe dovuta intervenire la decisione della competente Corte di Appello, avrebbe dovuto, il Gip, rinviare ad altra udienza a sèguito della seconda istanza di ricusazione nei suoi confronti proposta .

Perchè questa è la regola, la cui *ratio* è di tutta evidenza : il legislatore, a tutela degli interessi in giuòco nel processo penale, ha voluto interdire che un' istanza di ricusazione valga a sospenderlo (e, *a fortiori*, a farlo regredire).

Ne è ulteriore conferma il co. 2 dell' art. 41 del codice di rito che demanda al giudice competente a decidere sulla ricusazione - non al giudice ricusato - il potere di disporre (fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione) che il giudice (ricusato) **sospenda temporaneamente** ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti .

Neppure il giudice competente a decidere sulla ricusazione ha perciò il potere di far regredire il processo a una fase anteriore .

Questa è la disciplina normativa, cui, del resto, il giudice s' era attenuto in occasione della prima istanza di ricusazione .

Una disciplina normativa ch' è stata violata, con pregiudizio grave per il ritardo che, ove almeno a quel punto le norme procedurali avessero ritrovato vigore con l' emanazione di un nuovo decreto ex art. 418 cod. proc. pen. , vi sarebbe stato nel progredire del processo verso la fase del giudizio; se non irreparabile, ove, malauguratamente, la morte del Motika dovesse sopraggiungere. Perchè a quel punto la verità da proclamare in ordine a una delle tragedie più grandi cui il popolo italiano sia stato assoggettato, da proclamare in un' aula di giustizia perchè questo Paese possa degnamente dirsi uno Stato, si ridurrebbe alla - burocratica, liberatoria per i più, oltraggiosa per le migliaia di italiani buttati in fosse dal nome ai più ancora oscuro, infinitamente dolorosa per coloro che una infelice sorte volle sopravvissuti, infamante nel tempo per questo paese - proclamazione di un non doversi procedere per morte del reo, mai tale però proclamato.

II . Comunque, a quel punto, posto che era già intervenuta una richiesta di rinvio a giudizio e che il decreto di fissazione dell'udienza era stato eliminato col togliere la causa dal ruolo, si imponeva un nuovo decreto ex art. 418 cod. proc. penale .

In ogni caso, anche se il giudice avesse inteso provvedere ex art. 129:

" A sèguito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice per le indagini preliminari può adottare la declaratoria di determinate cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ma ciò non può fare con provvedimento ' de plano ', ma solamente con il rito tipico della fase in corso, cioè l' unico rito a sua disposizione per definire il processo davanti a sè, che è quello camerale dell' udienza preliminare .

Nè tale procedura è incompatibile con l' obbligo della immediata dichiarazione della causa di non punibilità . L' espressione ' immediata declaratoria ', peraltro contenuta soltanto nella rubrica della norma, non implica l' adozione del procedimento ' de plano ', ma denota esclusivamente un rapporto di precedenza rispetto ad altri provvedimenti decisionali, e, in particolare, rispetto a provvedimenti istruttori " (Cass., sez. VI, sent. n. 21 Marzo 1996, n. 839) .

Dunque, in base all' insegnamento della Suprema Corte, ove il Gip, a fronte della richiesta di rinvio a giudizio, ritenga che sussista una causa di non punibilità ex art. 129, deve fissare l'udienza preliminare, e, in esito alla stessa, pronunciare sentenza di non luogo a procedere .

Ove tanto il Gip non faccia, il provvedimento emesso ' de plano ' è, perciò, un provvedimento fuori dell' ordinamento.

III . Ma ove si ritenesse che, pur a sèguito della richiesta di rinvio a giudizio, possa il gip pronunciare un provvedimento ' de plano ' ex art. 129 cod. proc. pen. , la sentenza che si impugna resterebbe egualmente un provvedimento abnorme .

Ed infatti, il difetto di giurisdizione era stato ritenuto e proclamato dallo stesso giudice autore della sentenza che si impugna oltre un anno prima, allorchè, con ordinanza 14 Maggio 1996, egli aveva respinto la richiesta di misure cautelari formulata da questo P.M. con l' argomento principe che si trattava di reati commessi all' estero.

Si che egli, se un provvedimento ' de plano ' intendeva emettere, poteva e doveva farlo all' atto del ricevimento della richiesta di rinvio a giudizio, senza emettere il decreto di fissazione dell' udienza .

IV . *Tertium non datur* : o si ritiene, con la Cassazione, che l' udienza preliminare vada fissata e debba svolgersi sino al suo esito naturale, o si ritiene che se ne possa fare a meno e che, dunque, non occorra neppure il decreto di fissazione d' udienza .

Ma il fissare l' udienza preliminare, il rinviarla una prima e una seconda volta, il togliere, alla terza udienza, la causa dal ruolo, il chiudere quindi il processo davanti a sè con un provvedimento ' de plano ' è semplicemente fuori del diritto .

- 2 -

VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELL' ART. 6 DEL COD. PENALE

2 . 1. Il giudice recepisce acriticamente le conclusioni cui erano pervenute le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione nelle sentenza Schwend del 2 Luglio 1949, alla quale, senza addurre alcun ulteriore argomento ad esclusione di quello che sarà in sèguito richiamato (sub 2.3. VII) , si rifanno le altre sentenze da lui invocate, che sono tutte di epoca remota, e quanto remota risulta sol che si consideri che la più recente d' esse risale a quasi 35 anni or sono .

Si che non giova nè invocare le pronunce, pur esse delle Sezioni Unite, di segno contrario, alcune delle quali sono richiamate (a pagg. 4/5) nella sentenza n. 2 del 27 Maggio 1961 ch' è una di quelle poste a fondamento del provvedimento che si impugna , nè porre in evidenza che l' appena richiamata sentenza n. 2 del 1961 e la n. 2 del 23 Febbraio 1963 dal gip presentate come le " più recenti pronunce adottate dalla Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione " siano state entrambe scritte dallo stesso estensore (cons. Carlo Erra) che, nella seconda, non era però il relatore (la relazione è del cons. Giovanni Rosso), il che,

se nulla toglie all' autorevolezza della composizione del Collegio, qualcosa però dice in ordine all' unanimità della decisione .

2 . 2 . Ciò che occorre è perciò analizzare gli argomenti svolti dalla Suprema Corte nella sentenza Schwend.

Il Gip ripete, anzitutto, che, poichè i reati di cui trattasi sono stati commessi su parte del territorio nazionale successivamente ceduta ad altro Stato , è venuta meno, in riferimento ad essi, la giurisdizione italiana.

Ciò perchè - conformemente a quanto affermato dalla Cassazione - la cessione del territorio, in forza di un atto legittimo stipulato fra Stati, opera di regola un immediato trasferimento di sovranità, con i diritti afferenti, sui luoghi ceduti, e, con la sovranità, fa pure passaggio la giurisdizione che, essendo per sua natura potestà sovrana, non può non appartenere se non allo Stato subentrante nel dominio del territorio .

Quest' affermazione, se pure corretta in linea di principio, non consente però di trarne in maniera semplicistica, e quasi ne fosse un effetto automatico, quella conclusione .

Porta, anzi, se adeguatamente analizzata e applicata, ad una conclusione di segno esattamente opposto .

Ed infatti :

I . se la giurisdizione " fa passaggio " con la sovranità, il potere giurisdizionale non può che radicarsi quando e dal momento in cui la sovranità si instaura .

La giurisdizione in capo al nuovo Stato sovrano non retroagisce, cioè, rispetto all' acquisto della sovranità, e, dunque, attiene ai fatti che si verificano nel territorio successivamente alla conquista - per cessione o per altra causa - dello stesso .

II . Se con la sovranità si trasferisse la giurisdizione anche con riferimento ai fatti pregressi costituenti reato per lo Stato cedente, la relativa attività non potrebbe che essere applicazione, da parte dello Stato cessionario, di leggi dello Stato cedente, anche nell' ipotesi in cui queste incriminassero come delitti comportamenti del tutto legittimi per lo Stato cessionario .

Una concezione della giurisdizione evidentemente inammissibile .

III . Se, perciò, la giurisdizione, con riferimento ai fatti-reato verificatisi antecedentemente, non si trasferisce allo Stato cessionario, essa **non può che continuare a spettare allo Stato cedente**, salvo a voler ipotizzare la cessazione di ogni e qualsiasi attività giurisdizionale e la assoluta impunità perciò anche a fronte dei più gravi delitti, quasi questi fossero stati commessi in terra di nessuno, in danno di nessuno, anzi da nessuno mai perpetrati .

2 . 3 . Nell' impugnata sentenza si afferma, poi, che nella specie si tratta di **reati commessi in territorio estero**, perchè " il reato può ritenersi commesso nel territorio dello Stato soltanto nel caso in cui il *locus commissi delicti* vi risulti compreso nel momento in cui un determinato soggetto deve essere punito secondo la legge italiana ", in quanto, nella previsione di cui all' art. 6 del cod. pen. , " il riferimento spaziale al territorio dello Stato deve ritenersi diacronicamente raccordato alla insorgenza del rapporto punitivo " .

Risulta evidente come, così argomentando, il giudice attribuisca la **giurisdizione a chi, in concreto, possa esercitare lo jus puniendi** .

Che è assunto concettualmente indefinito, giuridicamente insostenibile :

I . non risulta l' oggetto della giurisdizione .

Quale, infatti, dovrebbe essere ? Un fatto reato secondo la legge dello Stato cedente o un fatto reato secondo quella dello Stato cessionario ?

Nel primo caso, bisognerebbe ammettere la già prospettata possibilità che uno Stato, in applicazione di leggi altrui, sanzioni penalmente fatti da esso ritenuti legittimi .

Nel secondo, invece, che si puniscano come penalmente rilevanti fatti che nel territorio e nel tempo della loro commissione erano, invece, dal punto di vista del diritto penale vigente, consentiti .

II . Si confonde un problema di natura sostanziale con un problema di natura processuale : perchè il problema non è " quale " debba essere la giurisdizione, ma " quale " sia la legge ch' è stata violata, perchè dalla individuazione di questa consegue la individuazione di quella .

III . Si riduce la giurisdizione (funzione sovrana) ad atti di coercizione (attività esecutiva) , questi soltanto essendo gli atti non eseguibili senza la collaborazione dello Stato cessionario, mentre, per quanto qui interessa, essa è, ancor prima e non cronologicamente soltanto, accertamento ed, eventualmente, affermazione di responsabilità .

IV . Si esclude la possibilità di atti coercitivi, da parte dello Stato cedente, in una visione di rapporti tra Stati non improntati al rispetto dei fondamentali principii del diritto internazionale che invece impongono la collaborazione tra Stati a fini di giustizia .

V . Anche ove si volesse escludere la validità dei rilievi sub III e IV che precedono, vi sarebbe ancor prima - secondo quanto è stato osservato in commento alla sentenza Schwend - che " *la impossibilità di compiere atti di coercizione (esercizio del jus gladii) sul territorio avulso non implica necessariamente la cessazione del potere giurisdizionale relativamente ai reati commessi in periodo anteriore al trasferimento territoriale* " , perchè, " *gli atti di coercizione (arresto, notificazione di atti processuali, ecc.) , se impossibili sul territorio avulso, non determinano carenza di giurisdizione poichè la giurisdizione si fonda sull' applicabilità della legge penale italiana, per essere stato il reato commesso in territorio nazionale al tempo della sua consumazione, e discende da essa* " (A. SANTORO, Legge penale italiana, giurisdizione e cessione di parti del territorio nazionale, in *Il Foro it.*, LXXIII, II, 76) .

VI . Si argomenta *tamquam non esset* l' art. 6 del cod. pen., il quale, al secondo comma, tanto semplicemente quanto chiaramente, stabilisce che " il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l' azione o l' omissione che lo

costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte ... ", e non stabilisce, invece, che il reato debba considerarsi commesso nel territorio dello Stato quando, con riferimento ad esso, possa altresì essere esercitato lo jus puniendi, o che non debba considerarsi commesso nello Stato quando il territorio ove il reato ebbe a verificarsi sia stato successivamente ceduto ad altro Stato .

Secondo quanto ha ritenuto ed affermato, con specifico riferimento ai fatti per cui è questo processo, il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nell' ordinanza 5 Luglio 1996 :

" nessuna norma, infatti, nè di carattere interno nè di carattere internazionale, prevede che l' applicabilità della legge penale italiana ai sensi dell' art. 6 del cod. pen. sia soggetta a condizione risolutiva per il caso che il locus commissi delicti sia trasferito successivamente ad altro Stato " .

VII . Nelle richiamate sentenze n. 2 del 1961 e n. 2 del 1963 , viene, per il vero e secondo quanto preannunciato, addotto un ulteriore argomento che il gip pure invoca a sostegno .

Questo, espresso in termini identici nelle due sentenze (pag. 5 sent. n. 2/61 e penultima pag. sent. n. 2 /63) : *" ... l' art. 6 cod. pen. va inteso non alla stregua di una realtà meccanica, ma in considerazione della sua entità razionale, nel senso che il concetto di territorio italiano va riferito al momento della repressione, e non a quello della commissione del fatto illecito ... " .*

Col che, sulla base di un oscuro, indefinito e non legislativamente previsto criterio ermeneutico (la considerazione dell' " entità razionale " della norma), si pretende di legittimare una conclusione che il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l' intenzione del legislatore invece escludono .

L' interpretazione dell' art. 6 del cod. pen. effettuata alla stregua dei criteri direttivi di cui all' art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale porta, invece ed infatti , alla conclusione che ai reati in questione, per essere stati compiuti in territorio che, all' epoca della loro commissione, era - pacificamente, nè il gip lo disconosce - territorio italiano, si applica la legge penale sostanziale italiana.

Si che ne discende la giurisdizione italiana .

2.4. E così infatti, rivedendo la posizione espressa con la richiamata sentenza del 1949, avrebbero ritenuto le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 24 Novembre 1956, in cui sta scritto: " ... il problema si sposta ed investe il punto se un reato, già punibile incondizionatamente all'epoca della sua commissione, resti tale nel caso che il territorio, su cui fu consumato, diventi estero, in altri termini se il locus commissi delicti possa continuare a ritenersi tale nei confronti dell'ordinamento giuridico penale, nonostante l'avvenuto mutamento di sovranità sul territorio in cui l'illecito venne commesso.

Fissato il quesito nei termini anzidetti, le Sezioni Unite ritengono che, ai fini dell'assoggettabilità alle norme punitive italiane giusta il disposto ex art. 3 cod. pen., bisogna tener conto del rapporto di sovranità vigente sul territorio all'epoca della commissione del reato.

Eventuali spostamenti territoriali, in seguito verificatisi, non impediscono che la pretesa punitiva statale, sorta nel momento stesso in cui l'illecito venne commesso, si spieghi nel modo più ampio e incondizionato "

Il quale principio non è stato recepito nella sentenza che si impugna con l'argomento che la sentenza in cui viene enunciato è " fortemente di 'confine' per l'epoca, la specie, e le peculiarità che avevano contraddistinto le vicissitudini territoriali di quegli anni e per di più ricondotta ad un parametro normativo, quale è quello delineato dall'art. 3 cod. pen., concettualmente non del tutto sovrapponibile alla disciplina dettata dall'art. 6 "

Quanto al primo ordine di fatti adottati, sarà sufficiente rilevarne la ovvietà, posto che ogni sentenza è datata e attiene a un caso particolare, e la assoluta inidoneità a sminuire la portata generale del chiaro principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite.

Sopravvalutare, poi, il richiamo all'art. 3, invece che all'art. 6, significa, da un lato, non cogliere la sostanza del problema che, in termini estremamente chiari, le Sezioni Unite pongono e risolvono, e, dall'altro, non valutare che il richiamo quale effettuato è semplicemente funzionale alla soluzione di quel problema.

La riprova si ha in altra parte della stessa sentenza, in cui pure si richiama l'art. 3, ma, ancora una volta, per riaffermare, in

maniera inequivoca, il principio che qui interessa : " Per le considerazioni che precedono, deve quindi concludersi che il Salomone, avendo commesso un fatto previsto come reato dalla legge italiana, in un territorio in cui, all' epoca del fatto medesimo, si espandeva sicuramente la potestà di imperio dello Stato italiano, egli deve ritenersi soggetto alle conseguenze punitive previste dall' ordinamento giuridico penale di quest' ultimo (art. 3 cod. pen.) " .

- 3 -

**ERRATA INTERPRETAZIONE
DELL' ART. 25, CO. 2° DELLA COSTITUZIONE
E DELL' ART. 2, CO. 1° DEL CODICE PENALE**

La repressione del genocidio è stata disciplinata dall' ordinamento interno con legge 9 Ottobre 1967, n. 962, e, quindi, successiva ai fatti in questione, sì che di certo si pone il problema se, vigendo il principio della irretroattività della legge penale quale sancito dal 2° co. dell' art. 25 della Costituzione e dal 1° co. dell' art. 2 del cod. pen., sia possibile assumere i fatti ascritti al Motika nella fattispecie normativa successivamente intervenuta .

L' irretroattività della legge penale risponde ad esigenze diverse, di certezza dell' ordinamento e di rispetto della libertà individuale certamente, ma, a ben riflettere, ad **una esigenza soprattutto** essa pare corrispondere : alla necessità, perchè la pena si giustifichi, che chi pone in essere il comportamento da cui essa andrà a discendere sappia che, in quel momento e in quel luogo, a quel fatto l' ordinamento attribuisce un disvalore tale da ricollegargli, come effetto ineludibile, la sanzione massima, la pena appunto .

Questa la *ratio* prima .

E, poichè il disvalore di un fatto può essere di entità diversa a seconda del tempo e del luogo, e spesso opinabile, esso deve essere normativamente fissato .

Ma, e perciò, non necessariamente quando si tratti di fatti che scardinano quei principii fondamentali, pregiuridici, che dovunque e in ogni tempo sono avvertiti dall' umana coscienza come essenziali al vivere dell' individuo in quanto tale e/ o in quanto facente parte

di un gruppo, nazionale, etnico, razziale o religioso che sia . Non, perciò, *a fortiori*, quando un intero gruppo di persone si distrugga, a cagione del loro essere d' una certa nazione, d' una certa idea, d' un certo colore . Questo fu sempre e dovunque come delitto avvertito, come delitto contro l' umanità . Qui la legge dell' uomo registra, non crea il delitto .

D' altro canto, secondo quanto ha rilevato autorevole Dottrina, il principio della retroattività ha il proprio " *fondamento nell' esigenza, propria della legalità sostanziale, di una più efficace difesa sociale ma anche di una più sostanziale giustizia, non ritenendosi giusto lasciare impuniti, e, quindi, anche non adeguatamente puniti, per lacune legislative, gli autori di fatti antisociali ...* " (F. MANTOVANI, Diritto penale, Cedam, 1992, 117) .

Conferma dell' opinione che qui si sostiene è l' art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo, resa esecutiva in Italia, senza riserve, con legge 4 Agosto 1955, n. 848, che, dopo aver ribadito, al primo comma, il principio per cui nessuno può essere condannato per un' azione o un' omissione che, al momento in cui fu posta in essere, non costituiva reato secondo il diritto nazionale o internazionale, al secondo comma chiarisce e detta però:

" Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d' une personne coupable d' une action ou d' une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d' après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilises " .

Nè è corretto il sostenere - secondo quanto si fa nell' impugnata sentenza - che la disposizione suddetta mira " a consentire il perseguimento di crimini contro l' umanità che altrimenti resterebbero privi di sanzione ", sì che essa non sarebbe invocabile a sostegno dell' applicabilità della norma che prevede il genocidio " posto che i fatti oggetto di contestazione erano all' epoca e restano tutt' ora gravissimo delitto per l' ordinamento interno dello Stato " .

Perchè, così argomentando, il giudicante per un verso non esclude, e correttamente, che, in mancanza d' una norma incriminatrice, i fatti per cui è procedimento sarebbero stati comunque da perseguire in quanto " crimini contro l' umanità ", e,

per altro verso, trascura il **principio di specialità**. Che esige, in nome del suo valore giuridico - che, nel caso di specie, assume un rilievo del tutto speciale - che Motika Ivan sia chiamato a rispondere del delitto contro l'umanità, come tale sempre e dovunque avvertito, di cui si rese egli responsabile, e non del generico reato di omicidio specificamente previsto, e sol perchè specificamente previsto, dall'ordinamento dello Stato dei cui figli crudelmente e lucidamente persegui la fisica e morale eliminazione.

E il delitto di cui si rese egli responsabile, per il diritto delle genti, in ogni tempo, in ogni luogo, ha un nome preciso: genocidio.

Che è, perciò, il reato di cui deve essere chiamato a rispondere, in nome d'una corretta applicazione della legge, per rispetto alla verità, perchè Giustizia sia resa.

Se pure si è, ovviamente, formulata, per il caso in cui le considerazioni che precedono in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti non fossero state condivise dal giudicante, richiesta di rinvio a giudizio per i fatti medesimi sotto il profilo dell'omicidio plurimo pluriaggravato secondo quanto specificato nel capo di imputazione relativo al Motika.

D'altro canto, e la considerazione è decisiva, quale che sia la *ratio* che alla norma di cui al richiamato art. 7 si intende attribuire, resta che " la ricerca della *ratio legis* costituisce soltanto un criterio sussidiario di interpretazione in presenza di norme di dubbio contenuto, ma non può valere a disattendere la portata della norma qualora questa, sia pure contro le intenzioni del legislatore, abbia un inequivocabile significato " (Cass. civ., sez. I, 7 Aprile 1983, n. 2454, in *Giust. civ. Mass.*, 1983, fasc. 4).

E la norma di cui al secondo comma dell'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ha un significato dal contenuto che più chiaro e certo non potrebbe essere.

E si tratta di norma immediatamente precettiva: " *Le norme della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, salvo quelle il cui contenuto sia da considerarsi così generico da non delineare specie sufficientemente puntualizzate, sono di immediata applicazione nel nostro Paese e vanno concretamente valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a*

determinare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano . La precettività in Italia delle norme della Convenzione consegue dal principio di adattamento del diritto italiano al diritto internazionale convenzionale ... " (Cass. pen., Sez. Un., 23 Novembre 1988, in Cass. pen., 1989, 1418) .

Il giudicante afferma inoltre che l' interpretazione che questo P.M. pretende di dare all' art. 7 sostenendo che esso consente l' applicabilità retroattiva della norma sul genocidio è incompatibile con l' art. 60 della Convenzione di Roma (in forza del quale " nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai diritti dell' uomo ... "), posto che la detta interpretazione è " in dichiarata e stridente antinomia con il fondamentale diritto sancito dall' art. 25, secondo comma, della Costituzione " : col che, però, il giudice, in sostanza, ripete che il P.M. interpreta la norma sul genocidio nel senso che la stessa possa e debba retroagire, ma **nessun nuovo argomento** adduce contro siffatta interpretazione .

- 4 -

SULLE FONTI DI PROVA

PREMESSA

Il presente processo relativo alle responsabilità di Ivan Matika, Oskar Pisculic e Margetic Avianka è stato stralciato dal procedimento n. 2716/96 - in cui i suddetti erano originariamente indagati assieme ad altri soggetti nei cui confronti le indagini proseguono - in quanto con riferimento ad essi sono state acquisite fonti di prova sufficienti per chiederne il rinvio a giudizio .

Per l' uccisione, con sevizie e crudeltà , di centinaia di persone, sol perchè erano e si sentivano e si mostravano e intendevano continuare a restare cittadini di questo Stato, figli di questa Terra .

Secondo quanto è emerso dalle risultanze acquisite, alcune delle quali saranno qui di sèguito richiamate, tutte da valutare all' ombra e al disdòro del lunghissimo tempo intercorso in cui documenti rappresentativi e testimoni dei fatti sono scomparsi, si che dicono molto meno di quel che in realtà fu.

E, però, chiaramente dicono, ancor prima che di misfatti contro la legge positiva, di rinnegazione dei basilari principii la cui trasgressione porta alla negazione della persona umana, fisica della vittima, morale del carnefice.

E, perciò, come di sopra detto, di delitti contro il diritto delle genti .

Qui si uccisero persone, a centinaia da parte degli indagati di cui si chiede il rinvio a giudizio , a migliaia da altri assassini che si cerca e si cercherà d' individuare nel richiamato procedimento n. 2716/96, non perchè portatori d' un' idea che non si condividesse, non in nome d' un' idea che s' intendesse affermare, ma esclusivamente perchè erano quel che la sorte aveva voluto esse nascessero e fossero: figli di questo Stato, che, per questo, per primo, è stato, di sopra identificato come persona offesa .

Non fu guerra contro nemici . Non si trattò di atti di guerra. Nè di lotta per idealità.

Fu sterminio determinato da odio implacabile per l' italianità.

Si uccisero donne e bambini.

Si violentarono donne.

Ucciso alle spose il marito, ai figli il padre, gli assassini, gli odierni imputati, si portavano nell' intimo spazio del dolore di quelli per annunciarne l' uccisione, prelevarne gli averi, intimar loro di non cercarne il cadavere e di levarne via ogni foto, ogni ricordo .

Si portavano le vittime predestinate, legate peggio che bestie l' una all' altra da fili di ferro, sull' orlo della foiba, e non sempre si sparava su tutte, perchè bastava colpirne qualcuno, tanto il peso di questo avrebbe tirato giù nel fondo, vivi, gli altri, perchè della morte lenta e crudele potessero sino all' ultimo istante avere contézza .

Si lapidarono persone, costringendole a portarsi sulle spalle le pietre che sarebbero servite a finirle .

Si cavarono gli occhi alle vittime.

Si tagliarono loro i testicoli conficcandoglieli in bocca .

Si recinse d' una corona di filo spinato il capo d' un prete.

Si tagliò la testa d' una delle vittime per estrarne due denti d' oro. Poi utilizzandola per giocare a pallone .

Fu crudeltà pura . Fu dolore infinito . Fu, nella storia dell' uomo, certo un momento soltanto, ma tra i maggiormente infamanti .

Occuparsene oggi, a oltre mezzo secolo di distanza dai fatti, è obbligo giuridico in un Paese in cui vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. E' dovere morale per un Paese che vide crudelmente assassinate delle persone per il sol fatto di appartenergli. E però, e questo meno non conta e più si persegue, è anche servizio a ogni nazione, etnia, razza, religione, perchè resti fissato, nei limiti in cui un processo penale può farlo, che far parte d'uno di tali gruppi, dato o prescelto che sia, è un diritto naturale universalmente riconosciuto, la cui offesa troverà sempre e comunque una rivendicazione dell'uomo sopravvissuto. Al di là di leggi, tempo, spazio. Perchè l'uomo possa sopravvivere. In modo degno della sua natura.

SI UCCISERO, A CENTINAIA, PERSONE SOL PERCHE' ERANO ITALIANI

I. I. Padre Flaminio Rocchi, nato nel 1913 :

" Dopo l' 8 Settembre del 1943, le truppe jugoslave occuparono l' Istria, comprese le Città di Trieste, Gorizia e Monfalcone. (...)

Ebbe inizio una dura pulizia etnica contro gli Italiani considerati come delle impurità etniche (...). In questo clima scomparvero dai 10 ai 12 mila civili italiani, uomini e donne, uccisi dai partigiani titini, molti dei quali infoibati, per il semplice fatto di essere italiani : tra questi vi erano anche 35 sacerdoti cattolici uccisi per la loro religione. (...)

L' odio etnico da parte dei titini nei confronti degli Italiani portò non solo all' assassinio di migliaia di italiani, ma anche ad un vero e proprio esodo di circa 300 mila italiani costretti a lasciare le loro terre occupate dai partigiani di Tito, per salvare la loro identità di Italiani, la loro libertà politica, la loro fede religiosa ...

Io credo che gli infoibati civili siano stati circa 10 mila.

Tra gli infoibati vi erano donne e bambini.

Taluni venivano infoibati anche da vivi (...). Per infoibare dei vivi, li si legava tra loro con fili di ferro, li si portava sull' orlo della foiba, si sparava sulla fila e così il peso del colpito

trascinava nella foiba anche i vivi" (dichiarazioni al P.M. del 6 Novembre 1995) .

I. II . Prof. Guido Gerin, Membro dell' *Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres* e già componente di una Commissione mista italo-jugoslava costituita a sèguito del *Memorandum d' Intesa di Londra del 5 Ottobre 1954* :

" Proprio la etnia italiana (e ancor peggio la cittadinanza) fu il pretesto per condannare in base a norme emanate sul momento gli Italiani . La dimostrazione di quanto sopra la si ha nel fatto che oltre 260 mila italiani hanno lasciato quelle zone " (dalla nota 12 Ottobre 1994 rimessa al P.M.) .

I. III . Rovis Virginia, nata nel 1924 :

" A Gimino tutti vennero infoibati, tranne il papà della Cernecca Daria, che venne lapidato . (...)

Motika faceca infoibare le persone perchè erano italiane : vennero infoibate persone estranee ad ogni attività politica, venne infoibato persino l' accalappiacani di Gimino " (dalle dichiarazioni al P.M. del 27 Gennaio 1996) .

I. IV . Opattich Rosa, nata nel 1911 :

" Questo Giovanni era uno che era portato più per il male che per il bene. Egli diceva : ' intanto ci laviamo le mani da tutti gli Italiani ' " (dalle dichiarazioni al P.M. del 27 Gennaio 1996) .

I. V . Smaila Nives, nata nel 1930 :

" Nel Settembre del 1943, la mia famiglia abitava a Gimino e vennero a casa nostra degli scagnozzi dei partigiani ad arrestare mio padre e anche mia nonna, la quale aveva ancora le fasce perchè era stata operata di tumore, tant' è che, per non essere stata curata in carcere, dovettero portarla in ospedale dove le venne amputato il braccio e però morì lo stesso .



Fu arrestata mia nonna dai partigiani perchè aveva cucito la prima bandiera italiana a Gimino " (dalle dichiarazioni al P.M. del 27 Gennaio 1996) .

I . VI . Fiorentin Graziella, nata nel 1935 :

*" ... mio padre svolgeva l' attività di medico .
... il Motika, ad una precisa domanda di mio padre sul perchè doveva andare con loro, rispose con la seguente frase : ' Ti se' italian ' . Tengo a precisare che quel giorno, presso la mia abitazione, vi era un partigiano che, essendosi ferito a sèguito dell' esplosione di una bomba a mano, era in cura da mio padre " (dalle dichiarazioni alla Digos di Trieste del 27 Gennaio 1993) .*

I . VII . Marzini Leo, nato nel 1923 :

" Mio padre, mio zio vennero uccisi esclusivamente perchè italiani, non avevano nessun rapporto di alcun tipo, nè con la milizia, nè con il partito " (dalle dichiarazioni al P.M. del 27 Gennaio 1996) .

I . VIII . Stefanutti Ermenegildo, nato nel 1924 :

" Sono stato prigioniero delle bande slave di Tito dall' 1 Maggio al 17 Maggio 1945 nella risiera di S. Saba in Trieste. In tale data gli slavi spostarono noi prigionieri dividendoci in 4 gruppi : uno composto da italiani istriani, cioè Italiani che si professavano italiani; un secondo gruppo composto da istriani che per salvare la pelle si sono dichiarati di origine slava; un terzo gruppo composto da tedeschi, e da austriaci, italiani e francesi che portavano la divisa tedesca; il quarto gruppo era composto da Italiani dell' interno, d' oltre Isonzo : durante la notte, quest' ultimo gruppo venne mitragliato dagli slavi .

(...) Io venni processato a Pisino e condannato a quattro anni di lavori forzati con la sola accusa di essere italiano .

... per la stessa ragione, per il fatto di essere italiani, furono ammazzati, dai partigiani di Tito, mio fratello, mio cugino e centinaia di cittadini di Montona e dintorni " (dalle dichiarazioni al P.M. del 29 Gennaio 1996) .



I . IX . Papo Luigi, nato nel 1922 :

"... si trattò di vero e proprio genocidio : le persone, gli italiani cioè, per il sol fatto di essere italiani, venivano prelevate a centinaia e portate quasi tutte nel castello di Pisino, da dove, spesso di notte, venivano portate in prossimità delle foibe o cave di bauxite ed ivi fucilate finendo nelle foibe : in tal modo ne vennero ammazzati circa quattrocento, ed a capo dell'organizzazione cui si deve l'infoibamento di questi quattrocento italiani era Ivan Motika ... " (dalle dichiarazioni al P.M. del 25 Gennaio 1996) .

I . X . Sincich Giuseppe, nato nel 1919 :

" ... io non pensai che potessero avere ucciso mio padre che era stato un perseguitato politico antifascista Andai nella fabbrica che mi fu indicata e lì trovai il cadavere di mio padre

Assieme a mio padre vennero ammazzati altri antifascisti, il dr. Mario Blasic che è stato strangolato, ... il dr. Nevio Skull che aveva salvato tanti partigiani nelle fonderie di cui era il proprietario ... " (dalle dichiarazioni al P.M. del 5 Marzo 1996) .

I . XI . Dal rapporto della Digos di Trieste del 22 Febbraio 1993 :

" E' inconfutabile comunque che della repressione delle forze partigiane titine rimasero vittime anche cittadini italiani di ogni ceto sociale (operai, impiegati, possidenti, commercianti, militari, ecc.), il cui coinvolgimento, politico o di militanza, con il passato regime appare per lo meno poco credibile . Le cronache dell' epoca parlano di eccidi di massa, di vittime seviziate o torturate, di donne violentate ... " .

I . XII . Dalla lettera 16 Febbraio 1993 del presidente della Repubblica italiana Oscar Luigi Scalfaro al presidente del Consiglio dei ministri Giuliano Amato :



" Le giustificazioni delle esecuzioni e delle modalità con le quali vennero eseguite, addotte dalle autorità jugoslave in passato, ponevano in evidenza che i fatti di guerra portano inevitabilmente ad eccessi e che la maggior parte delle esecuzioni stesse riguardavano elementi fascisti.

Non si può certo escludere che vi fossero, fra le persone soppresse, anche elementi politicamente compromessi con il passato regime.

Ma, a parte il fatto che nessuna compromissione può essere posta a fondamento di esecuzione sommaria, è per di più noto che molte delle persone eliminate, con procedure sommarie e senza specifiche accuse, erano solo colpevoli di essere italiane, e, localmente, elementi di punta nei settori dell' economia e nelle professioni .

Da ciò la necessità ... di far luce ... " .

SULLA RESPONSABILITA' DEGLI IMPUTATI

Ricordato che - secondo il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, nella richiamata ordinanza 5 Luglio 1996, con riferimento alla posizione di Motika Ivan e Piskulic Oscar - " gravi sono gli indizi a carico di Motika Ivan per l' uccisione indiscriminata e ingiustificata di un gran numero di italiani d' Istria, tra il 1943 ed il 1947 " e " parimenti gravi sono gli indizi in ordine alla responsabilità di Piskulic Oscar per la morte di Skull Nevio, Sincich Giuseppe e Blasich Mario, avvenuta in Fiume nel maggio del 1945 " , si richiamano le seguenti fonti di prova :

1 . 1 . quanto a Motika Ivan :

1 . 1 . 1. Rovis Virginia, nata a Gimino nel 1924 :

" Dopo l' 8 Settembre del 1943 tutti i militari italiani sono andati via ed i ribelli comandati da questo Motika hanno fatto un vero e proprio disastro : le nostre foibe erano piene, la foiba a Gimino, a due passi dalla campagna di mio nonno, era piena .

Ho affermato che il Motika era il capo dei ribelli, in quanto mi risulta personalmente : egli da giovane abitava a Gimino ...

... era risaputo che Motika era il capo, colui che ordinava le esecuzioni ...

Né vennero uccisi tanti a Gimino, c' era tanta paura, soprattutto quando si sussurrava che in paese c' era Motika ... "
(dalle dichiarazioni al P.M. del 27 Gennaio 1996) .

1 . 1 . 2 . Feresini Nerina, nata a Pisino nel 1912 :

" Dal 1943 al 1948 sono rimasta a Pisino : insegnavo nel liceo scientifico ...

Era voce unanime che il capo e il giudice fosse Ivan Motika : era lui che faceva il bianco ed il nero, lui che decideva chi doveva vivere o morire " (dalle dichiarazioni al P.M. del 27 Gennaio 1996) :

1 . 1 . 3 . Rocco Edda, nata nel 1932 :

" ... mio padre non era stato infoibato, ma arso vivo nel castello di Pisino .

Mio nonno, invece, era stato infoibato a Gimino .

Io non so chi abbia ucciso mio padre e mio nonno, ma so che vi era un signore che sovrintendeva alla vita e alla morte tanto in Pisino quanto in Gimino .

Questo signore era Ivan Motika " (dalle dichiarazioni al P.M. del 27 Gennaio 1996) .

1 . 1 . 4 . Stefani Alice, nata nel 1929 :

" Il Motika era il capo . Non è che ' si dicesse ' da parte della gente che lo fosse . Lui era il capo super omnes in tutta la zona.

Quando dico che il Motika era il capo in tutta la zona, intendo dire che era il capo in tutta l' Istria .

(...) Il 21 Settembre del 1943 la mia famiglia si trovava a Corenici in provincia di Pola quando vennero quattro persone armate a prelevare mio padre con il pretesto che doveva andare a mettere una firma a Canfanaro . Accompagnò mio padre, in quella occasione, sua sorella, la quale mi raccontò come si svolsero le cose : ... lo portarono con un camion a Gimino, anzi, strada

facendo, gli uomini armati raccolsero qualche altra persona, un certo Gregorio, che portarono alla prigione di Gimino : Giunti che furono alla prigione, nell' atrio furono ricevuti dal Motika ...

(...) Dopo che mio padre venne infoibato, il Motika ebbe l' ardire di venire più volte a casa nostra per prendere tutto ciò che restava in casa ...

(...) Ricordo che una volta il Motika venne a casa nostra dove c' era la mia nonna paterna e, vedendo una fotografia di mio padre, disse a mia nonna : ' Lei è la madre di quell' assassino, non può stare in questa casa, ha un altro figlio, vada ad abitare con lui ! ' . Mia nonna si prese tanto di paura che raccolse le sue poche cose in modo da averle pronte per poter scappare se fosse ritornato il Motika .

Ricordo che il Motika, in una delle volte in cui veniva a casa mia per prendersi della roba, disse a mia madre che se anche tra dieci anni avesse ritrovato della roba appartenente a mio padre, avrebbe passato dei guai " (dalle dichiarazioni al P.M. del 27 Gennaio 1996) .

1 . 1 . 5 . Nessi Rosina, nata a Pisino nel 1915 :

" Io ho abitato a Pedena che è una frazione del comune di Pisino sino al Gennaio del 1944 . Ricordo che a Pisino vi era un castello, il castello di Montecuccoli, dove venivano imprigionati gli Italiani, e tutti dicevano che il capo era Motika .

(...) Tutte le voci dicevano che il capo era Motika .

... ero presente allorchè nella foiba vennero ritrovati i cadaveri di mio cognato e di suo fratello, perchè io avevo accompagnato mia sorella : vi erano altri ventuno cadaveri, tra i quali un sacerdote " (dalle dichiarazioni al P.M. del 27 Gennaio 1996) .

1 . 1 . 6 . Marzini Leo, nato a Pedena di Pisino nel 1923 :

I . nell' esposto all' Ispettore Adamo della Digos, consegnato al P.M. il 27 Gennaio 1996 :

" ... mia madre ... piangendo, mi confermò che i partigiani titini avevano sequestrato e fatto scomparire mio padre e mio zio nei giorni immediatamente seguenti l' 8 Settembre; li avevano

rinchiusi nel castello di Montecuccoli di Pisino, assieme alla sorella Corinna, che abitava a Gimino.

Il castello di Pisino era diventato in quei giorni prigione e quartier generale dei partigiani di Tito, il cui luogotenente imperante in zona era tale Ivan Motika : nel castello si svolgevano i cosiddetti processi del tribunale del popolo, presieduto dallo stesso Motika, che sentenziava a decine o centinaia le condanne a morte degli Italiani.

(...) Mia madre iniziò una pietosa ricerca in tutta la zona, foiba per foiba, fino a quando, il 30 Ottobre, i resti dei due congiunti furono riportati alla luce da una cava di bauxite a Villa Bassotti.

(...) mia madre stessa li riconobbe : erano nudi, le mani legate con il filo spinato ed erano stati tagliati loro i genitali e levati gli occhi.


In tutto si recuperarono 23 salme . Tra queste vi era quella di don Angelo Tarticchio di Galleano, parroco di Villa di Rovigno : condotto lì dai partigiani con il pretesto di portare conforto e dare l' assoluzione ai condannati, era stato massacrato assieme agli altri Italiani .

Quando il suo corpo nudo e straziato fu portato alla luce, gli fu trovata ancora conficcata nella testa una corona di filo spinato. Gli avevano strappato i genitali e glieli avevano messi in bocca " .

II . al P.M. in data 27 Gennaio 1996 :

" Quando io vidi i cadaveri (di mio padre e di mio zio Ettore), andai dal capo partigiano del mio paese ... che si chiamava Giovanni Runco, ora deceduto, e, puntandogli la pistola contro, gli ho chiesto per qual motivo avessero ammazzato i miei congiunti, ed egli, alzando le mani terrorizzato, mi rispose che non era stato lui ad ordinare che venissero uccisi i miei congiunti, ma Ivan Motika . Io gli replicai che doveva farmi incontrare con lo stesso ed infatti il Runco mi fissò per qualche giorno dopo un appuntamento con il Motika .

Il Runco mi accompagnò in un posto dove si trovava il Motika con una sessantina di suoi uomini armati di mitra, mentre esso Motika stava in borghese e portava però un beretto con la



stella rossa. Lo ricordo di bassa statura, magro, con capelli neri e una pistola alla cintola.

Appena sono arrivato davanti a lui, il Motika ordinò al Runco di allontanarsi perchè voleva parlare da solo con me. Inizìò il discorso in croato, che non comprendevo. Lo invitai a parlare in italiano ed egli parlò in perfetto italiano.

Gli chiesi per quale motivo fossero stati ammazzati mio padre e mio zio che non erano colpevoli di nulla, e lui mi rispose: ' compagno, si sarà trattato di un errore ' ... " .

1 . 1 . 7 . Cernecca Daria, nata a Gimino d' Istria nel 1934 :

" Quando mia madre venne a sapere che mio padre era stato ucciso, voleva ricercarne il corpo .

... venne a casa nostra il Motika con pantaloni alla zuava e scudiscio ed intimò a mia madre di non cercare il cadavere di mio padre, perchè altrimenti avrebbe fatto lei la stessa fine " (dalle dichiarazioni al P.M. del 27 Gennaio 1996) .

1 . 1 . 8 . Cernecca Nadia, nata a Gimino d' Istria nel 1936, sorella di Cernecca Daria :


I . al P.M., il 20 Dicembre del 1995 :

" ... mi portai in un ospizio per anziani a Rovigno, ove si trovava tale Martin Tomasich che era cieco ed ora deceduto, il quale, a mia domanda, mi disse che era stato lui ad uccidere mio padre.

Io gli chiesi chi glielo avesse ordinato, ma lui non mi rispose, al che io gli domandai chi fosse Motika e il Tomisich mi rispose che Motika era il giudice " .

II . Dalla denuncia rimessa in copia a questo P.M. con missiva di accompagnamento il 27 Novembre 1995 :

" Motika in persona, accompagnato da un altro partigiano slavo, venne a casa nostra ad annunciare con fierezza la sua (di mio padre) morte .



Ero, con mia sorella Daria, nel giardino di casa di mia nonna : ho il ricordo di quell' uomo che, battendo i pugni sul tavolo, minacciava di morte mia madre e noi sue figlie, se avessimo tentato di recuperare il corpo di mia madre .

... mio padre fu lapidato, decapitato (...) . Qualcuno aveva bisogno della sua testa : aveva due denti d' oro . Mi hanno raccontato che la sua testa fu portata ad un orologiaio di Canfanaro : fu lui ad estrarre i denti d' oro . Gli slavi si divertirono a prendere a calci la testa di mio padre ... "

1 . 1 . 9 . Opatich Rosa, vedova Smaila, nata a Pisino d' Istria nel 1911:

" Quando io andai dal Motika per chiedergli se poteva liberare mio marito, lui mi rispose domandandomi se mio marito aveva indossato la divisa dei Carabinieri, e quando io gli risposi affermativamente egli fece un cenno come per dire che non c' era nulla da fare .

(...) Ricordo bene che il Motika era magretto, piccoletto e non guardava mai in faccia le persone " (dalle dichiarazioni al P.M. del 27 Gennaio 1996) .

1 . 1 . 10 . Papo Luigi, in precedenza citato :

" So che il responsabile dell' infoibamento di questi quattrocento italiani fu il Motika, per averlo sentito dire da amici e congiunti delle vittime, e per averne preso nota io stesso, perchè già sin da allora interessato alla storia del nostro Paese " (dalle dichiarazioni al P.M. del 25 Gennaio 1996) .

1 . 2 . Quanto a Piskulic Oscar e Avianka Margetic :

1 . 2 . 1 . Schwarzenberg Claudio, nato nel 1938, sindaco del libero Comune di Fiume in esilio :

" ... Piskulic Oscar fu il responsabile dell' insanguinamento di Fiume nell' anno 1945 . (...)



Quando dico che scomparvero diverse centinaia di persone per responsabilità di Piskulic e dei suoi accoliti, intendo dire che ad opera degli stessi centinaia di persone vennero uccise . (...)

Era notorio che Piskulic Oscar fosse colui che spadroneggiava in città ed era lui che disponeva di vita e di morte .

Le suddette centinaia di persone vennero uccise perchè, sia pure potenzialmente, potevano essere contrarie all' annessione di Fiume alla Jugoslavia .

Non scomparvero soltanto persone cui si addebitasse di essere fascisti, ma anche antifascisti, come Angelo Adam, e tutta la sua famiglia, che era stato repubblicano mazziniano antifascista " (dalle dichiarazioni P.M. del 5 Marzo 1996) .

Le quali dichiarazioni si richiamano come rappresentative del fatto che era il Piskulic a spadroneggiare in Fiume nel periodo de quo, era lui a disporre della vita e della morte degli altri, e, ancora, a conferma del fatto che le persone venivano uccise non perchè fascisti, ma perchè erano e si mostravano Italiani .

1 . 2 . 2 . Sincich Antonia, nata nel 1923 :

" La mia famiglia abitava a Fiume : il mattino del 3 Maggio 1945, verso le otto, vennero a casa mia Piskulic Oscar detto ' Zuti ' e la sua compagna Avianka Margetic in compagnia di tre militari armati di mitra, e, mentre i militari perquisivano la nostra casa, Zuti e la sua compagna interrogavano mio padre contestandogli di essere contrario alla annessione di Fiume alla Jugoslavia .

Io avevo 22 anni ed ero presente . Era presente anche mia madre che ora è deceduta .

Dopo l' interrogatorio, Zuti e la sua compagna dissero a mio padre di andare con loro e lo portarono, spintonandolo come io ebbi modo di vedere, prima fuori della nostra casa e poi lo fecero camminare verso la città.

Dopo circa un quarto d' ora, noi sentimmo dei colpi di mitra (...) . Mio padre era stato ucciso in un cantiere lì vicino a colpi di mitra, come potè constatare mio fratello Giuseppe, allora giovane medico presso l' ospedale di Fiume, allorchè, due giorni dopo, gli fu concesso di recuperare la salma .



Sotto la direzione del Piskulic, lo stesso 3 Maggio, nell' arco delle 24 ore, vennero uccise altre ... persone, che, come mio padre, erano autonomisti : dr. Mario Blasic (...), l' ing. Nevio Skull ... " (dalle dichiarazioni al P.M. del 5 Marzo 1996) .

1 . 2 . 3 . Sincich Giuseppe, nato nel 1919 :

" Il 3 Maggio del 1945, verso le 9,30, io ero di guardia quale medico all' ospedale Santo Spirito di Fiume, quando venne la nostra domestica ora deceduta dirmi che Zuti e la sua compagna, che lei conosceva perchè frequentava la nostra casa, avevano, unitamente ad altri, portato via mio padre. Io andai subito alla ricerca di mio padre, più precisamente andai via non appena mi fu dato il cambio, perchè prima non mi fu accordato di uscire .

Andai a casa di Avianca Marghitich che trovai assieme a Zuti, che era il comandante della polizia segreta a Fiume .


Chiesi loro dove fosse mio padre, e gli stessi, non avendo il coraggio di dirmi che lo avevano ucciso, mi dissero che lo avevano lasciato in una fabbrica di prodotti chimici lì vicina .

Io non pensai che potessero avere ucciso mio padre che era stato un perseguitato politico antifascista, e fu solo il giorno dopo che appresi da qualcuno che invece mio padre era stato ucciso . Andai nella fabbrica che mi fu indicata e lì trovai il cadavere di mio padre che era stato ucciso a colpi di mitra e derubato dell' orologio, un cronografo ' Tavanés ', e del contenuto del portafoglio . (...)

Assieme a mio padre vennero ammazzati altri antifascisti , il dr. Mario Blasic che è stato strangolato come io potei constatare nella camera mortuaria del cimitero, (...), il dr. Nevio Skull che aveva salvato tanti partigiani nelle fonderie di cui era il proprietario ... " (dalle dichiarazioni al P.M. del 5 Marzo 1996) .

P . Q . M.

CHIEDE



che l' ecc. ma Corte Suprema di Cassazione voglia annullare l' impugnata sentenza, di sopra compiutamente indicata, con le conseguenze di legge .

Roma, 28 Novembre 1997

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
- dr. Giuseppe PITITTO -